



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE**

Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7853 DEL 19/07/2023

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 13639 del 14 dicembre 2018 e s.m. e i. - Bando ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.2 – Tipologia d'intervento 4.2.1 “Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli” – Graduatoria 2018 – Allineamento dell'articolo 16 del bando alle disposizioni della DD n. 4260 del 4 maggio 2022 - Recepimento disposizioni attuative finalizzate all'accelerazione della spesa di cui alla DGR n. 173/2023.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e

- sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto, la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la decisione della Commissione C(2015)4156 del 12 giugno 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Umbria 2014/2020, di cui la Giunta Regionale con deliberazione del 29 giugno 2015 n.777 ha preso atto;
- il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017 che modifica i regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- la decisione di esecuzione C(2021) 7299 final del 4.10.2021 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica (PO10) del PSR per l'Umbria 2014-2020 ratificata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1015 del 27/10/2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 13639 del 14 dicembre 2018, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'implementazione della misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 8115 del 15 settembre 2020 avente per oggetto l'approvazione del testo coordinato del bando di cui alla Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2018 n. 13639 relativo alla Misura 4, sottomisura 4.2 – Tipologia d'intervento 4.2.1 del PSR per l'Umbria 2014-2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4260 del 4 maggio 2022 con la quale è stato modificato l'Allegato n. 10 del Bando approvato con DD n. 13639/2018 e s.m. e i. "Schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici relativi alla tipologia di intervento 4.2.1." ed è stato previsto, per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni di cui all'Impegno accessorio n. 4 *"Completare il piano di miglioramento aziendale dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di sostegno"*:

— *che il parametro Entità dell'infrazione, riferito all'entità dell'investimento da realizzare non realizzato, venga valutato sulla base del valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con l'ultima domanda di variante e non sulla base del valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con la domanda di sostegno iniziale;*

— *che il parametro Durata dell'infrazione, riferito al ritardo nella presentazione della domanda di saldo espressa in mesi rispetto al termine stabilito nel nulla osta preveda un livello di infrazione basso per un ritardo fino a 2 mesi, medio per un ritardo fino a 4 mesi, alto per un ritardo fino a 6 mesi e comporti l'esclusione dal beneficio per le domande di pagamento presentate con ritardo superiore ai 6 mesi;*

Atteso che l'articolo 16 del bando approvato con DD n. 13639/2018 e s.m. e i. prevede al punto L che:

"La domanda di pagamento presentata con la sola Comunicazione di fine lavori sarà considerata sospesa e la liquidazione avverrà solo a seguito della presentazione della documentazione attestante l'esercizio dell'opera finanziata. Il completamento della domanda deve avvenire comunque entro 12 mesi dal termine di scadenza indicato nella concessione, pena la decadenza dal beneficio totale o parziale in funzione dell'incidenza delle opere per le quali manca l'agibilità. L'invio della suddetta documentazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento non dà luogo a sanzioni relativamente a tale ritardo. Per ritardi superiori a sei mesi si applicheranno le sanzioni previste per la mancata o parziale rendicontazione calcolate a far data dalla data di scadenza indicato nella concessione";

Verificata la necessità di allineare la disposizione dell'art. 16 del bando, per ciò che concerne la tempistica del ritardo nella presentazione della domanda di pagamento del saldo, a quanto previsto dall'Impegno accessorio n. 4 *"Completare il piano di miglioramento aziendale dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di sostegno"* rettificando la disposizione dell'art. 16 del citato bando punto L come di seguito riportato:

*"La domanda di pagamento presentata con la sola Comunicazione di fine lavori sarà considerata sospesa e la liquidazione avverrà solo a seguito della presentazione della documentazione attestante l'esercizio dell'opera finanziata. Il completamento della domanda deve avvenire comunque entro **6 mesi** dal termine di scadenza indicato nella concessione, pena la decadenza dal beneficio totale o parziale in funzione dell'incidenza delle opere per le quali manca l'agibilità. L'invio della suddetta documentazione **entro quattro mesi** dalla data di presentazione della domanda di pagamento non dà luogo a sanzioni relativamente a tale ritardo. Per ritardi **superiori a quattro mesi** si applicheranno le sanzioni previste per la mancata o parziale rendicontazione calcolate dalla data di scadenza indicata nella concessione";*

Vista la DGR n. 173 del 22/02/2023 con la quale sono state approvate le "Procedure per la chiusura del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa" nel contesto letterale dell'Allegato 1 al citato atto ed è stato dato incarico ai Servizi regionali responsabili delle procedure attuative/avvisi pubblici delle singole Misure/Sottomisure del PSR per l'Umbria 2014-2022 di adottare le disposizioni di cui all'Allegato in questione secondo le modalità in esso contenute;

Vista la DD. n. 3783 del 05/04/2023 avente per oggetto: Programma di Sviluppo Rurale

per l'Umbria 2014 - 2022 – Disposizioni urgenti per i soggetti privati beneficiari e titolari di domande di sostegno per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei costi per le opere di miglioramento fondiario e delle forniture;

Vista la DD. n. 4245 del 20/04/2023 avente per oggetto: Aggiornamento della “Tabella relativa ai valori unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa delle principali categorie di investimenti immobiliari” relativa ai programmi di investimento delle imprese agricole ed agroindustriali nell’ambito delle Tipologie di intervento 4.1.1, 4.2.1 e 6.1.1 del PSR per l'Umbria 2014 – 2022 e delle corrispondenti misure del CSR per l'Umbria 2023 – 2027 di cui alla DD n. 5580 del 02/06/2022;

Tenuto conto che alcune delle disposizioni riportate nell’Allegato 1 alla DGR n. 173/2023 e nelle DD n. 3783/2023 e DD n. 4245/2023 sono applicabili al bando adottato con DD n. 13639 del 14 dicembre 2018 e s.m. e i., è pertanto necessario integrare il bando in oggetto inserendo:

1. dopo l’articolo 13.1 “Varianti” un nuovo articolo 13.1.1 come di seguito riportato:

Art. 13.1.1 “Varianti – recepimento disposizioni attuative finalizzate all’accelerazione della spesa di cui alla D.G.R. n. 173/2023.”

Per fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi che ha coinvolto i lavori edili, le opere di miglioramento fondiario, i macchinari e le attrezzature, è consentito adottare le procedure di seguito riportate:

i) Per gli investimenti già ammessi a contributo, il beneficiario potrà presentare domanda di variante, con la quale richiedere l’aggiornamento del costo degli interventi, fermo restando il limite della concessione ed il mantenimento dei criteri di ammissibilità e di selezione per consentire il finanziamento della domanda.

I nuovi costi dovranno essere calcolati:

- *sulla base dei nuovi prezzi approvati dalla Regione Umbria con DGR n. 712 del 13/07/2022 per i lavori edili e con DGR n. 535 del 01/06/2022 per le opere di miglioramento fondiario;*
- *sulla base di nuovi preventivi di spesa, secondo le modalità previste dal bando, nel caso di macchinari ed attrezzature.*

ii) Per le varianti progettuali (nuovi investimenti) redatte ai sensi delle disposizioni definite nel bando è previsto l’utilizzo dei prezzi aggiornati o la richiesta di nuovi preventivi, fermo restando il limite dell’importo di concessione.

In tutti i casi, i costi previsti dalle domande di sostegno dovranno rispettare i valori unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa per interventi immobiliari e di miglioramento fondiario definiti nel bando e potranno essere adeguati agli aggiornamenti intervenuti con DD n. 5580 del 02/06/2022 e con DD n. 4245 del 20/04/2023. L’adeguamento è consentito esclusivamente per le spese non ancora sostenute o sostenute e fatturate successivamente all’adozione degli atti con cui sono stati aggiornati i prezzi regionali per i lavori edili e per le opere di miglioramento fondiario e la tabella relativa ai valori unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa delle principali categorie di investimenti immobiliari.

Per gli interventi per i quali la ragionevolezza e congruità della spesa viene valutata tramite il confronto di preventivi, la spesa è ritenuta ammissibile a decorrere dalla data di presentazione della domanda di variante.

In deroga alla procedura prevista per l’acquisizione dei preventivi mediante sistema SIAN, tali documenti possono essere richiesti e acquisiti tramite PEC;

2. modifiche all'art 13.2 "Proroghe" come di seguito riportato:

"I termini per la presentazione delle domande di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori non potranno essere oggetto di proroga; sono fatte salve le proroghe riconosciute per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dall'art.2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 nonché per il verificarsi di cause di forza maggiore che rendono impossibile l'adempimento ai sensi dell'articolo 1256 del Codice civile. Il periodo di proroga non può superare, anche cumulativamente, i dodici mesi."

3. modifiche all'art. 16. lettera h) terzo trattino come di seguito riportato:

Articolo 16 "Domande di pagamento".

"...omissis..."

h) elaborati tecnici consuntivi:

- Disegni consuntivi nei quali vanno riportate tutte le misure presenti nel computo;
- Planimetrie;
- Computi metrici con dettaglio di tutte le misure. *Nel solo caso di investimenti immobiliari in parte realizzati, ma non ancora ultimati, e per i quali sono presenti fatture emesse in data anteriore a quella di adozione dei prezzi aggiornati o dei costi unitari massimi di riferimento per investimenti immobiliari e fatture emesse in data successiva all'adozione, il beneficiario potrà utilizzare i costi unitari massimi di riferimento per investimenti immobiliari aggiornati con la DD 4245/2023, ma dovrà presentare due computi distinti, riferiti ai due periodi con utilizzo dei prezzi vigenti al momento dell'emissione della fattura".*

Tenuto conto che tali previsioni non alterano il principio di par condicio iniziale tra i potenziali richiedenti, in quanto è meramente strumentale alla realizzazione degli interventi. La stessa, quindi è in linea con i principi comunitari in materia di concorrenza, che consentono modifiche alle previsioni contenute negli avvisi pubblici in fase di realizzazione degli interventi nel caso esse non siano sostanziali;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

1. di rettificare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la disposizione dell'art. 16 del citato bando approvato con DD n. 13639/2018 e s.m. e i. - punto L - come di seguito riportato:
*"La domanda di pagamento presentata con la sola Comunicazione di fine lavori sarà considerata sospesa e la liquidazione avverrà solo a seguito della presentazione della documentazione attestante l'esercizio dell'opera finanziata. Il completamento della domanda deve avvenire comunque **entro 6 mesi** dal termine di scadenza indicato nella concessione, pena la decadenza dal beneficio totale o parziale in funzione dell'incidenza delle opere per le quali manca l'agibilità. L'invio della suddetta documentazione **entro quattro mesi** dalla data di presentazione della domanda di pagamento non dà luogo a sanzioni relativamente a tale ritardo. Per ritardi **superiori a quattro mesi** si applicheranno le sanzioni previste per la mancata o parziale rendicontazione calcolate dalla data di scadenza indicata nella concessione";*
2. di prendere atto di quanto definito con DGR n. 173 del 22/02/2023, in premessa richiamata;
3. di applicare le disposizioni, disposte con l'atto di cui al punto che precede, al bando adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13639 del 14 dicembre 2018 e s. m. e i.

integrando il bando in oggetto inserendo:

a. dopo l'articolo 13.1 "Varianti" un nuovo articolo 13.1.1 come di seguito riportato:

Art. 13.1.1 "Varianti – recepimento disposizioni attuative finalizzate all'accelerazione della spesa di cui alla D.G.R. n. 173/2023."

Per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi che ha coinvolto i lavori edili, le opere di miglioramento fondiario, i macchinari e le attrezzature, è consentito adottare le procedure di seguito riportate:

i. Per gli investimenti già ammessi a contributo, il beneficiario potrà presentare domanda di variante, con la quale richiedere l'aggiornamento del costo degli interventi, fermo restando il limite della concessione ed il mantenimento dei criteri di ammissibilità e di selezione per consentire il finanziamento della domanda.

I nuovi costi dovranno essere calcolati:

- *sulla base dei nuovi prezzi approvati dalla Regione Umbria con DGR n. 712 del 13/07/2022 per i lavori edili e con DGR n. 535 del 01/06/2022 per le opere di miglioramento fondiario;*
- *sulla base di nuovi preventivi di spesa, secondo le modalità previste dal bando, nel caso di macchinari ed attrezzature.*

ii. Per le varianti progettuali (nuovi investimenti) redatte ai sensi delle disposizioni definite nel bando è previsto l'utilizzo dei prezzi aggiornati o la richiesta di nuovi preventivi, fermo restando il limite dell'importo di concessione.

In tutti i casi, i costi previsti dalle domande di sostegno dovranno rispettare i valori unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa per interventi immobiliari e di miglioramento fondiario definiti nel bando e potranno essere adeguati agli aggiornamenti intervenuti con DD n. 5580 del 02/06/2022 e con DD n. 4245 del 20/04/2023.

L'adeguamento è consentito esclusivamente per le spese non ancora sostenute o sostenute e fatturate successivamente all'adozione degli atti con cui sono stati aggiornati i prezzi regionali per i lavori edili e per le opere di miglioramento fondiario e la tabella relativa ai valori unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa delle principali categorie di investimenti immobiliari.

Per gli interventi per i quali la ragionevolezza e congruità della spesa viene valutata tramite il confronto di preventivi, la spesa è ritenuta ammissibile a decorrere dalla data di presentazione della domanda di variante.

In deroga alla procedura prevista per l'acquisizione dei preventivi mediante sistema SIAN, tali documenti possono essere richiesti e acquisiti tramite PEC;

b. modifiche all'art 13.2 "Proroghe" come di seguito riportato:

"I termini per la presentazione delle domande di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori non potranno essere oggetto di proroga; sono fatte salve le proroghe riconosciute per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dall'art.2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 nonché per il verificarsi di cause di forza maggiore che rendono impossibile l'adempimento ai sensi dell'articolo 1256 del Codice civile. Il periodo di proroga non può superare, anche cumulativamente, i dodici mesi."

c. modifiche all'art. 16. lettera h) terzo trattino come di seguito riportato:

Articolo 16 "Domande di pagamento".

"...omissis..."

h) elaborati tecnici consuntivi:

- Disegni consuntivi nei quali vanno riportate tutte le misure presenti nel computo;

- Planimetrie;

- Computi metrici con dettaglio di tutte le misure. *Nel solo caso di investimenti immobiliari in parte realizzati, ma non ancora ultimati, e per i quali sono presenti fatture emesse in data anteriore a quella di adozione dei prezzi aggiornati o dei costi unitari massimi di riferimento per investimenti immobiliari e fatture emesse in data successiva all'adozione, il beneficiario potrà utilizzare i costi unitari massimi di riferimento per investimenti immobiliari aggiornati con la DD 4245/2023, ma dovrà presentare due computi distinti, riferiti ai due periodi con utilizzo dei prezzi vigenti al momento dell'emissione della fattura".*

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
5. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1.

Perugia lì 19/07/2023

L'Istruttore

- Elena Gianni

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 19/07/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Daniela Toccacelo

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 19/07/2023

Il Dirigente

Daniela Toccacelo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

